Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorat de l'Éducation de l'Université,
de la Recherche et des Politiques de la jeunesse
Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e
Politiche giovanili

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste/Aosta

INTERVENTI FINANZIARI NELLA SPESA RELATIVA ALL'ALLOGGIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI, NELL'ANNO ACCADEMICO 2019/2020, A CORSI UNIVERSITARI PRESSO GLI ATENEI VALDOSTANI O PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO SEDE DI AOSTA (CORSO DI INFERMIERISTICA), AI SENSI DELL' ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1989, N. 30.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 16 OTTOBRE 2020

INDICE

ART. 1 Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

ART. 2 Definizione di idoneo

ART. 3 Requisiti economici

ART. 4 Requisiti di merito

ART. 5 Studenti diversamente abili

ART. 6 Termini e modalità per la presentazione delle domande

ART. 7 Formazione delle graduatorie degli idonei

ART. 8 Condizioni e modalità di liquidazione del contributo alloggio

ART. 9 Importo del contributo alloggio

ART. 10 Accertamenti e sanzioni



Novità o modifiche rispetto al bando a.a. 2018/2019

ART. 1
Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

Possono accedere al contributo alloggio, per l'anno accademico 2019/2020, cumulabile con l'assegno di studio e con l'integrazione per la mobilità internazionale, gli studenti che:

1) siano stati regolarmente iscritti ad uno dei seguenti corsi universitari:
   a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta;
   b) corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico adottato con decreto direttoriale n. 70/2010, possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di alta formazione artistica e musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite a titolo di contributo alloggio;
   c) corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Torino con sede in Aosta.
2) abbiano risieduto a una distanza pari o superiore a 24 km dalla sede universitaria di iscrizione e per tale motivo abbiano preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso per un periodo, non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° settembre 2019 ed il 30 ottobre 2020. E' considerato valido, ai fini del raggiungimento dei 9 mesi di contratto, il periodo trascorso all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, stage e o tirocini all'estero, sempre se effettuato tra il 1° settembre 2019 ed il 30 ottobre 2020, a condizione che esista la certificazione relativa al pagamento del canone d'affitto/pensione.

   Si intende nei pressi della sede del corso la località distante non oltre 6 km dalla sede universitaria di iscrizione.

Le condizioni di cui al suddetto punto 2) non sono richieste agli studenti non appartenenti all'Unione Europea il cui nucleo familiare non risieda in Italia, i quali hanno comunque diritto al contributo alloggio.

Si intende a titolo oneroso:

a) l'esistenza di un contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un componente del nucleo familiare, per l'alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare, utilizzato nei pressi della sede del corso universitario (il contratto potrà essere intestato a più conduttori);

b) l'esistenza di certificazione fiscalmente valida, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, anche alberghiere, attestante l'importo complessivo da versare per il posto utilizzato;

c) l'esistenza di certificazione relativa al pagamento del canone d'affitto/pensione, per gli studenti che partecipino a programmi di mobilità internazionale, stage e o tirocini all'estero; detta certificazione deve essere consegnata alla Struttura Politiche educative, Ufficio Borse di studio, dell'Assessorato regionale Istruzione e cultura, **entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità,** stage e o tirocini all'estero **pena l'esclusione** e, se redatta in lingua

diversa dal francese, deve essere presentata tradotta in italiano e autenticata. Qualora il termine dei 6 mesi di cui sopra sia già scaduto al momento dell'uscita del presente bando ovvero scada nel periodo di apertura del bando stesso, lo studente deve consegnare, **pena l'esclusione dal beneficio**, la suddetta documentazione **entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2020.**

Qualora il periodo all'estero non raggiunga i 9 mesi richiesti compresi tra il 1° settembre 2019 e il 30 ottobre 2020, a condizione che alla data di scadenza del presente bando sia stato richiesto il contributo alloggio e sempre che lo studente sia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto d), il periodo stesso potrà essere integrato su presentazione di regolare contratto d'affitto o di certificazione fiscalmente valida, se domiciliati presso strutture pubbliche o private.

Se lo studente trascorre l'intero anno accademico 2019/2020 in mobilità internazionale, il periodo minimo richiesto di 9 mesi, di cui al punto 2) dell'art. 1 del presente bando, è ridotto a 8 mesi purché lo studente stesso abbia maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi relativo al periodo trascorso in mobilità internazionale.



Lo studente che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non fosse riuscito a maturare il requisito minimo di 9 mesi di contratto/collegio a titolo oneroso, potrà beneficiare del contributo alloggio a **condizione** che il numero di mesi di contratto/collegio **non sia inferiore a 4.** L'importo del contributo alloggio sarà **rimodulato proporzionalmente sulla base dei mesi effettivi** di canoni/rette regolarmente versati.

3) siano in possesso dei requisiti economici di cui all'art. 3 o all'art. 5.

Con riferimento all'a.a. 2019/2020, i benefici **non possono essere concessi** agli studenti che si siano trovati nelle seguenti condizioni:

a) aver preso alloggio in una località con distanza superiore a 6 km dalla sede universitaria di iscrizione. Tale disposizione **non è operante** per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea il cui nucleo familiare non risieda in Italia; ⚠

b) frequenza dell'Università della Valle d'Aosta, in virtù di accordi tra Atenei, ai fini del conseguimento del doppio diploma e per i quali non è previsto il pagamento delle tasse a favore dell'Università della Valle d'Aosta;

c) iscrizione oltre la durata normale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 5;

d) aver superato la durata normale del corso prescelto tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'art. 4 e quanto previsto all'art. 5;

e) essere già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o all'estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale);

f) essere già in possesso di una laurea di primo livello, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale), e si iscrivano al corso di laurea magistrale a ciclo unico;

g) aver già beneficiato, in anni precedenti, di borse di studio o provvidenze analoghe per il corrispondente anno di corso, erogate da qualsiasi ente e indipendentemente dagli anni trascorsi dall'ottenimento del beneficio;

h) aver beneficiato di analoghe provvidenze, fatta salva l'opzione di cui all'art. 8.

ART. 2

Definizione di idoneo

Ai fini del presente bando si definiscono idonei gli studenti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 1, dei requisiti economici di cui all'art. 3 o all'art. 5, nonché dei requisiti di merito di cui all'art. 4 o all'art. 5, richiesti dal presente bando.

ART. 3

Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) **– Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario,** ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Il suddetto indicatore non dovrà superare il limite di **euro 40.500,00**, fatto salvo quanto specificato nel successivo art. 5, punto 2 per gli studenti diversamente abili.

In considerazione del fatto che, in alcune situazioni caratterizzate da eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale, indennitario e simili) oppure di una rilevante variazione di reddito del nucleo familiare (superiore al 25%), i redditi 2018 non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare, è possibile presentare un ISEE CORRENTE.

L'ISEE CORRENTE *è calcolato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da rapportare all'intero anno – in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef). Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE, lo studente deve essere già in possesso di un'Attestazione ISEEU 2020.*

E' valido unicamente l' ISEEU oppure l' ISEE CORRENTE rilasciato nel corso del 2020 e avente scadenza 31 dicembre 2020, pena l'esclusione.

Il termine ultimo per la consegna dell'attestazione ISEEU/ISEE CORRENTE è fissato alle ore 12,00 del 31 dicembre 2020, pena l'esclusione.

Per il rilascio dell'attestazione ISEEU/ISEE CORRENTE è necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), ad una sede INPS, ai commercialisti ed ai consulenti del lavoro autorizzati.

ART. 4
Requisiti di merito

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI MERITO **VERRA' ACCERTATO D'UFFICIO**,
SULLA BASE **DEI CREDITI CONSEGUITI E REGISTRATI**:

ENTRO IL 10 OTTOBRE 2020

Fatte salve le eccezioni di cui al punto 2) delle "Note" sotto riportate



BONUS COVID-19

Lo studente che non ha conseguito il numero minimo di crediti sotto riportati entro il **10 ottobre 2020 o entro i termini di cui al punto 2) delle "NOTE"** che seguono, **potrà utilizzare** un bonus Covid-19 **nella misura di 6 CFU**, al fine del raggiungimento del requisito di merito.

Università della Valle d'Aosta

Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria:

n. 35 crediti per il **primo anno**
n. 85 crediti per il **secondo anno**
n. 130 crediti per il **terzo anno**
n. 170 crediti per il **quarto anno**
n. 215 crediti per il **quinto anno**

Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello:

n. 35 crediti per il **primo anno**
n. 85 crediti per il **secondo anno**
n. 130 crediti per il **terzo anno**

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:

n. 36 crediti per il **primo anno**
n. 85 crediti per il **secondo anno**

Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - AFAM

Studenti iscritti al triennio superiore di primo livello:

n. 35 crediti per il **primo anno**
n. 85 crediti per il **secondo anno**
n. 130 crediti per il **terzo anno**

Studenti iscritti al biennio superiore di secondo livello:

n. 36 crediti per il **primo anno**
n. 85 crediti per il **secondo anno**

Università degli Studi di Torino sede di Aosta

Studenti iscritti al corso di laurea di primo livello in Infermieristica:

n. 35 crediti per il **primo anno**
n. 85 crediti per il **secondo anno**
n. 130 crediti per il **terzo anno**

N.B. Gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e ad altri corsi universitari di cui al presente bando di concorso devono conseguire il numero di crediti previsti per il corso prescelto.

Gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e a corsi universitari fuori dalla Regione non possono beneficiare del contributo per entrambi i corsi di studio.

NOTE:

1) Per registrazione si intende la data di verbalizzazione registrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.

2) La registrazione di crediti in data successiva al 10 ottobre 2020 è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

a) per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale i cui crediti devono essere registrati entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità;

b) per le attività di tirocinio/stage effettuati in Italia i cui crediti devono essere registrati entro il 16 novembre 2020.

3) Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti registrati entro i termini previsti dal presente bando (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.

CASI PARTICOLARI

Qualora la carriera universitaria dello studente non sia regolare, le prove verranno valutate tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso cui lo studente risulta iscritto per l'anno accademico 2019/2020,, con le seguenti eccezioni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti:
In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerata a tutti gli effetti, quale anno di prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi. La presente deroga non si applica qualora lo studente si reiscriva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.

b) Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti:
In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.

c) Rinuncia agli studi, passaggio di corso o decadimento di carriera con crediti formativi riconosciuti:
In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi, di un passaggio di corso oppure in caso di carriera decaduta con crediti formativi riconosciuti, l'anno di prima immatricolazione, ai fini del merito e della durata massima dei benefici, verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:

- se lo studente è iscritto al primo anno di corso, esso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione;
- se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
  - reiscrizione 2019/2020 anno di corso secondo → Prima immatricolazione 2018/2019;
  - reiscrizione 2019/2020 anno di corso terzo → Prima immatricolazione 2018/2019.

La presente deroga non si applica qualora lo studente si riscriva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

d) Prima immatricolazione ad anni successivi al primo:

Per gli studenti immatricolati per la prima volta ad anni successivi al primo, nei casi diversi da quelli contemplati ai punti precedenti (rinuncia e passaggio di corso), l'anno ipotetico di prima immatricolazione, ai fini del merito e della durata massima dei benefici, verrà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:

- 2019/2020 immatricolato direttamente al secondo anno → Prima immatricolazione 2018/2019.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

e) Interruzione motivata degli studi:

Nel computo del numero di anni, non rilevano quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva o servizio civile, maternità o grave infermità documentata e simili) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

ART. 5
Studenti diversamente abili

Agli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, vengono applicate le seguenti disposizioni:

a. possono concorrere all'attribuzione del contributo alloggio a partire dall'anno di prima immatricolazione per un periodo di:
   - 8 anni, se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

- 5 anni, se iscritti a corsi di laurea di primo livello o al triennio superiore di primo livello dei corsi di alta formazione artistica e musicale;
- 4 anni, se iscritti a corsi di laurea magistrale o al biennio superiore di secondo livello dei corsi di alta formazione artistica e musicale;

b. **possono superare del 30% il limite ISEEU** di cui all'art. 3 e le fasce ISEEU di cui all'art. 9;

c. **gli importi della tabella di cui al successivo art. 9 sono maggiorati del 50%**;



Agli studenti utilmente collocati nelle graduatorie Covid-19 verrà attribuito un importo pari all'80% dell'intero contributo alloggio spettante sulla base della fascia ISEEU/ISEE CORRENTE di appartenenza.

d. devono essere in possesso del numero di crediti sotto riportati:

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI MERITO **VERRA' ACCERTATO D'UFFICIO**,
SULLA BASE **DEI CREDITI CONSEGUITI E REGISTRATI**:

ENTRO IL 10 OTTOBRE 2020

Fatte salve le eccezioni di cui al punto 2) delle "Note" sotto riportate



BONUS COVID-19

Lo studente che non ha conseguito il numero minimo di crediti sotto riportati entro il **10 ottobre 2020 o entro i termini di cui al punto 2) delle "NOTE"** che seguono, **potrà utilizzare** un bonus Covid-19 **nella misura di 6 CFU**, al fine del raggiungimento del requisito di merito.

Università della Valle d'Aosta

Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria:

n. 21 crediti per il **primo anno di frequenza**
n. 51 crediti per il **secondo anno di frequenza**
n. 80 crediti per il **terzo anno di frequenza**
n. 105 crediti per il **quarto anno di frequenza**
n. 140 crediti per il **quinto anno di frequenza**
n. 175 crediti per il **sesto anno di frequenza**
n. 215 crediti per il **settimo anno di frequenza**
n. 250 crediti per l'ottavo **anno di frequenza**

Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello:

n. 21 crediti per il **primo anno di frequenza**
n. 51 crediti per il **secondo anno di frequenza**

n. 80 crediti per il **terzo anno di frequenza**
n. 105 crediti per il **quarto anno di frequenza**
n. 140 crediti per il **quinto anno di frequenza**

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:

n. 21 crediti per il **primo anno di frequenza**
n. 51 crediti per il **secondo anno di frequenza**
n. 80 crediti per il **terzo anno di frequenza**
n. 105 crediti per il **quarto anno di frequenza**

Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - AFAM

Studenti iscritti al triennio superiore di primo livello:

n. 21 crediti per il **primo anno di frequenza**
n. 51 crediti per il **secondo anno di frequenza**
n. 80 crediti per il **terzo anno di frequenza**
n. 105 crediti per il **quarto anno di frequenza**
n. 140 crediti per il **quinto anno di frequenza**

Studenti iscritti al biennio superiore di secondo livello:

n. 21 crediti per il **primo anno di frequenza**
n. 51 crediti per il **secondo anno di frequenza**
n. 80 crediti per il **terzo anno di frequenza**
n. 105 crediti per il **quarto anno di frequenza**

N.B. Gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e ad altri corsi universitari di cui al presente bando di concorso devono conseguire il numero di crediti previsti per il corso prescelto.

Gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e a corsi universitari fuori dalla Regione non possono beneficiare del contributo per entrambi i corsi di studio.

Università degli Studi di Torino sede di Aosta

Studenti iscritti al corso di laurea di primo livello di Infermieristica:

n. 21 crediti per il **primo anno di frequenza**
n. 51 crediti per il **secondo anno di frequenza**
n. 80 crediti per il **terzo anno di frequenza**
n. 105 crediti per il **quarto anno di frequenza**
n. 140 crediti per il **quinto anno di frequenza**

NOTE:

1. Per registrazione si intende la data di verbalizzazione registrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.

2. La registrazione di crediti in data successiva al 10 ottobre 2020 è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
   a) per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale cui crediti devono essere registrati entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità;
   b) per le attività di tirocinio/stage effettuati in Italia i cui crediti devono essere registrati entro il 16 novembre 2020.

3. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti registrati entro i termini previsti dal presente bando (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.

SI INTENDONO OPERANTI I CASI PARTICOLARI DI CUI ALL'ART. 4 "REQUISITI DI MERITO".

ART. 6
Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata utilizzando una delle modalità di seguito riportate:

A) Domanda on-line con consegna del cartaceo (canale tradizionale)

Lo studente per accedere alla compilazione della domanda on line, disponibile sul sito www.regione.vda.it - Canali tematici - Istruzione - Diritto allo studio universitario – Borse di studio - a.a. 2019/2020 - Domande on line, deve essere in possesso delle UserId e Password personali.

Le suddette credenziali devono essere richieste all'Ufficio Borse di studio via mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it utilizzando l'apposito modulo a disposizione sul sito regionale, sottoscritto dallo studente e corredato del documento di identità dello studente stesso. In caso di smarrimento delle credenziali contattare l'Ufficio Borse di studio telefonicamente.

Dopo aver compilato, inoltrato on line e stampato la domanda, lo studente dovrà farla pervenire **entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2020, pena l'esclusione**, alla Struttura Politiche educative - Ufficio Borse di studio dell'Assessorato regionale Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili sito in Aosta, Via Saint Martin de Corléans, 250 - Tel. 0165/275856/57/58.

Qualora la domanda stampata venga fatta pervenire all'Ufficio Borse di studio **a mezzo raccomandata,** per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale, indipendentemente dall'orario di partenza.

In alternativa la medesima documentazione potrà essere trasmessa via mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it o tramite Fax al 0165/275840, **entro le ore 12,00 del 16 ottobre 2020**.

Il solo inoltro dell'istanza per via telematica (on-line) non costituisce diritto alla partecipazione al concorso.

La firma dello studente dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto se la domanda è

consegnata a mano personalmente dallo studente; se presentata a mano da persona diversa dallo studente **o se trasmessa a mezzo posta**, la domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente e **corredata della copia di un documento d'identità**, in corso di validità, dello studente stesso.
La domanda trasmessa **a mezzo posta/fax/mail, debitamente sottoscritta** dallo studente, deve pervenire **corredata della copia di un documento d'identità**, in corso di validità, dello studente stesso al suddetto ufficio **entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2020, pena l'esclusione.**

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dell'attestazione ISEEU/ISEE CORRENTE rilasciata ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Qualora lo studente non sia ancora in possesso dell'attestazione ISEEU/ISEE CORRENTE, potrà comunque presentare la domanda ma l'attestazione ISEEU/ISEE CORRENTE dovrà successivamente pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio Borse di studio entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2020.

Studenti stranieri non residenti in Italia

La valutazione della condizione economica degli studenti stranieri non residenti in Italia, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero nell'anno 2018 e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero al 31 dicembre 2018; qualora gli studenti stranieri non residenti in Italia non presentino l'attestazione ISEEU, saranno attribuiti, in caso di idoneità, gli importi di cui alla fascia economica più alta, ossia con ISEEU da € 30.000,01 a € 40.500,00.

B) Domanda on-line senza consegna del cartaceo

Lo studente potrà accedere alla compilazione della domanda on line, disponibile sul sito www.regione.vda.it - Canali tematici - Istruzione - Diritto allo studio universitario – Borse di studio - a.a. 2019/2020 –Domande on line, mediante l'utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – Livello di sicurezza 2
  Per il rilascio è necessario rivolgersi a uno dei Gestori di Identità Digitale (Identify Provider) abilitati. E' possibile trovare tutte le informazioni utili all'ottenimento delle credenziali sul sito www.agid.gov.it.
- CNS/TS (Carta nazionale dei servizi/Tessera sanitaria) – Livello di sicurezza 2 (utilizzando C.F. e password + codici di sicurezza) a condizione che la stessa sia stata regolarmente attivata (per esempio per l'accesso al proprio fascicolo sanitario FSE).

Attraverso le suddette modalità, che consentono l'identificazione del richiedente da parte del sistema informatico, la domanda è valida ai sensi dell'art. 65, punto 1, lett. b, del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); l'istanza e le dichiarazioni inviate sono infatti equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Per allegare l'ISEEU/ISEE CORRENTE utilizzare l'apposita funzione "allega file" prevista dal programma.

Qualora all'atto della compilazione lo studente non sia ancora in possesso dell'attestazione ISEEU, la stessa deve pervenire all'Ufficio Borse di studio **entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2020**, pena l'esclusione.

Nota bene:

All'atto della compilazione della domanda lo studente deve indicare, ai fini dell'eventuale liquidazione del contributo alloggio, le coordinate di un c/c bancario o postale **intestato o cointestato allo studente** o di una carta prepagata dotata di IBAN **intestata allo studente**, con esclusione dei libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Gli studenti regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2019/2020, contemporaneamente a corsi dell'Università della Valle d'Aosta e a corsi di alta formazione artistica e musicale, presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, devono presentare un'unica domanda di contributo alloggio.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, ottenimento di benefici erogati da altri Enti.

CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio:

a) gli studenti che presentino la domanda oltre il termine di scadenza stabilito;
b) gli studenti che presentino la domanda priva di firma;
c) gli studenti che spediscano la domanda per posta o tramite fax priva della copia del documento d'identità in corso di validità;
d) gli studenti che presentino la domanda non completa di tutti i dati richiesti;
e) gli studenti che non presentino la documentazione obbligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito dal bando;
f) gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d'ufficio, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oppure che non abbiano sanato, entro i termini previsti, irregolarità di compilazione ai sensi dell'art. 71, comma 3, dello stesso D.P.R.;
g) gli studenti che presentino un'attestazione ISEEU/ISEE CORERENTE contenente l'annotazione di omissione o difformità;
h) gli studenti che abbiano rinuncino agli studi durante l'anno accademico 2019/2020.

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esaustivo.

ART. 7
Formazione delle graduatorie degli idonei

Dopo aver constatato la regolarità delle domande e della documentazione ad esse allegata, nonché aver verificato il possesso dei requisiti richiesti, saranno approvate distinte graduatorie redatte nel modo seguente:

a) <u>Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM</u>

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEEU.

A parità di condizione economica, si tiene conto della votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

b) <u>Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM</u>

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEEU.
A parità di condizione economica la posizione in graduatoria è determinata tenendo conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltiplicato per una variabile data dalla seguente formula $\frac{100}{AxB}$
dove A =31 (punteggio massimo conseguibile in una prova di esame, ossia 30, più 1 per la lode); B è il numero massimo di crediti, considerando 60 crediti per ogni anno accademico; la votazione relativa alle prove è calcolata sulla base di quanto segue:

<u>prove espresse in crediti</u>
fino a 2 crediti ¼ del voto
da 3 a 7 crediti ½ del voto
da 8 a 12 crediti voto intero
oltre 12 crediti 1 voto e ½

Ai fini di determinare la somma dei punti ottenuti nelle prove superate, qualora queste ultime non abbiano il voto espresso in trentesimi, si procederà effettuando la media dei voti validi.

c) <u>Iscritti a corsi di laurea magistrale o a corsi del biennio superiore di secondo livello AFAM</u>
Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei, in possesso dei requisiti di merito ed economici, iscritti al primo anno o ad anni successivi, si procede adottando rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti **a)** e **b)**, fatta eccezione per gli iscritti al primo anno la cui posizione in graduatoria, in caso di parità delle condizioni economiche, è determinata dalla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma accademico di primo livello.

GRADUATORIE BONUS COVID-19

Gli studenti di cui alle lettere a), b) e c) che hanno raggiungo il requisito di merito grazie all'utilizzo del bonus Covid-19 saranno collocati in apposite graduatorie, ordinate sulla base dei criteri di cui alle medesime lettere a), b) e c).

<u>Pubblicazione delle Graduatorie</u>

L'esito del concorso verrà comunicato agli studenti idonei tramite i seguenti canali:

- sms al numero di cellulare indicato nella domanda di borsa;
- e.mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa;
- avviso nell'apposita casella "Comunicazioni" della sezione "Domande on line" consultabile mediante le credenziali (nome utente e password) utilizzate per compilare la domanda;

- sito regionale al seguente indirizzo: www.regione.vda.it - Canali tematici - Istruzione - Diritto allo studio universitario - Borse di studio - a.a. 2019/2020 – Elenchi/Graduatorie:

L'esclusione dal beneficio verrà comunicata mediante l'invio di lettera raccomandata.
I relativi provvedimenti dirigenziali sono consultabili all'indirizzo www.regione.vda.it - La Regione - Provvedimenti dirigenziali del sito regionale per 15 giorni dalla data di pubblicazione (inserire il numero e la data del provvedimento).
Qualora i provvedimenti dirigenziali contengano dati sensibili gli stessi saranno sottratti alla pubblicazione.

L'esclusione dal beneficio verrà comunicata mediante l'invio di lettera raccomandata.

ART. 8
Condizioni e modalità di liquidazione del contributo alloggio

Alla liquidazione del contributo alloggio agli studenti inseriti nelle graduatorie di cui al precedente art. 7 si provvederà, nei **limiti delle risorse finanziarie disponibili,** in un'unica soluzione, non appena espletate le rispettive procedure concorsuali e alle seguenti condizioni:

a) Iscritti al primo anno a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM
- essere inclusi nella graduatoria di cui all'art. 7, lettera a).

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM
- essere inclusi nella graduatoria di cui all'art. 7, lettera b).

c) Iscritti a corsi di laurea magistrale o a corsi del biennio superiore di secondo livello AFAM
- essere inclusi nelle graduatorie di cui all'art. 7, lettera c).

Agli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale, stage e/o tirocini all'estero la liquidazione avverrà a seguito della consegna alla Struttura Politiche educative, Ufficio Borse di studio dell'Assessorato regionale Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, **entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità,** stage e/o tirocini all'estero **pena l'esclusione,** della documentazione relativa al pagamento del canone di affitto/pensione. Qualora il termine dei 6 mesi di cui sopra sia già scaduto al momento dell'uscita del presente bando ovvero scada nel periodo di apertura del bando stesso, lo studente deve consegnare, **pena l'esclusione dal beneficio**, la suddetta documentazione entro **le ore 12.00 del 16 ottobre 2020.**

Lo studente che risulti beneficiario di analoghe provvidenze dovrà optare per il godimento di una sola provvidenza (contributo alloggio o suo equivalente), con dichiarazione scritta da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative al presente bando di concorso.
Qualora lo studente opti esclusivamente per il contributo alloggio e rinunci all'assegno di studio previsto dal bando della Regione Valle d'Aosta, l'ammontare complessivo percepito dallo studente a titolo di provvidenze per l'anno accademico 2019/2020 non potrà superare la somma dei due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dai relativi bandi regionali, con l'eventuale conseguente riduzione dell'importo erogato a titolo di contributo alloggio.

Gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie Covid-19 verranno liquidati, nei limiti delle risorse disponibili, successivamente agli studenti idonei presenti nelle graduatorie ordinarie di cui sopra.

ART. 9
Importo del contributo alloggio

L'importo del contributo alloggio è determinato sulla base delle condizioni economiche, nelle misure indicate nella sottoriportata tabella:

Fascia economica	ISEEU/ISEE CORRENTE	**IMPORTO**
1^	da € 0,00 a € 10.000,00	2.200,00
2^	da € 10.000,01 a € 20.500,00	2.100,00
3^	da € 20.500,01 a € 30.000,00	1.750,00
4^	da € 30.000,01 a € 40.500,00	1.600,00

Il contributo alloggio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Agli studenti utilmente collocati nelle graduatorie Covid-19 verrà attribuito un importo pari all'80% del contributo alloggio spettante sulla base della fascia ISEEU/ISEE CORRENTE di appartenenza, rimodulato proporzionalmente sulla base dei mesi effettivi di canoni/rette regolarmente versati.

ART. 10
Accertamenti e sanzioni

L'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dal presente bando, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire del contributo alloggio, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti

costituenti reato. Lo studente deve restituire la somma erogata ed è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'art. 10 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

L'Assessora
Chantal Certan